

# Ordinanza sull'energia (OEn)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 3a cpv. 1 lett. b e cpv. 2*

<sup>1</sup> Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se:

- b. previa deduzione delle limitazioni di produzione, determinate dalle condizioni imposte dalle autorità, viene prodotta una quantità di elettricità almeno pari a quella prodotta in media negli ultimi cinque anni d'esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2015; e

<sup>2</sup> Si considerano altresì ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti la cui produzione di elettricità o il cui coefficiente di sfruttamento elettrico rapportato alla media degli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima del 1° gennaio 2015 viene aumentato secondo le esigenze stabilite nelle appendici 1.1–1.5. Il DATEC può ridefinire nelle appendici il giorno di riferimento rilevante per il periodo di confronto.

*Art. 3<sup>iter</sup> cpv. 2*

<sup>2</sup> La remunerazione viene temporaneamente sospesa a chi non rispetta le esigenze minime. Per il periodo di valutazione in questione, l'impianto viene remunerato retroattivamente al prezzo di mercato (art. 3b<sup>bis</sup> cpv. 2). La remunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita.

*Art. 3p cpv. 2*

<sup>2</sup> La società nazionale di rete notifica ai gestori di rete le circostanze determinanti per il ritiro dell'elettricità e per la sua remunerazione.

*Art. 3q lett. b*

La società nazionale di rete riferisce trimestralmente all'UFE su:

RU 1999 207

<sup>1</sup> RS 730.01

- b. i dati di cui all'articolo 3*p* capoverso 1;

*Art. 3r rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. e, cpv. 4 e cpv. 5*

#### Valutazione e pubblicazione

<sup>1</sup> L'UFE valuta i dati notificati in base agli articoli 1*g* e 3*p* capoverso 1 e quelli della notifica, in particolare con riferimento:

- e. all'ubicazione degli impianti, alla produzione e alla remunerazione versata ai produttori;

<sup>4</sup> Per gli impianti che ricevono una remunerazione, può inoltre pubblicare i seguenti dati:

- a. nome del produttore e ubicazione dell'impianto;
- b. vettore energetico utilizzato;
- c. categoria e tipo d'impianto;
- d. potenza;
- e. produzione conseguita;
- f. entità della remunerazione;
- g. data di notifica;
- h. data di messa in esercizio;
- i. durata della remunerazione.

<sup>5</sup> Per gli impianti di potenza inferiore a 30 kW, la pubblicazione avviene in forma anonimizzata.

*Art. 3s*

<sup>1</sup> Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e la protezione dei dati.

<sup>2</sup> Ai richiedenti possono essere fornite informazioni sulla posizione del loro progetto nella lista d'attesa.

<sup>3</sup> Ai Cantoni possono essere fornite sia informazioni individuali sia informazioni su tutti i progetti previsti o realizzati situati sul loro territorio, indipendentemente dal fatto che ricevano già una remunerazione o che si trovino nella lista d'attesa.

<sup>4</sup> Ai Comuni possono essere fornite sia informazioni individuali sia informazioni su tutti gli impianti in esercizio sul loro territorio, indipendentemente dal fatto che gli impianti ricevano già una remunerazione o che si trovino nella lista d'attesa.

<sup>5</sup> I Cantoni e i Comuni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che devono essere realizzati da

- a. essi stessi;
- b. uno dei loro istituti; o

c. una società a cui partecipano.

<sup>6</sup> Il rilascio di informazioni è soggetto a un emolumento.

II

Le appendici 1.1, 1.2 e 1.5 sono modificate secondo allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simo-  
netta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina  
Casanova

*Appendice 1.1*  
(Art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## **Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche**

### *n. 1.1*

#### 1.1 In generale


Piccola centrale idroelettrica: qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla forza idrica. Rientrano in questa categoria segnatamente le dighe, le prese d'acqua, le condotte forzate, le turbine, i generatori, le installazioni necessarie per l'immissione in rete, le stazioni di comando. Diverse piccole centrali idroelettriche possono utilizzare il medesimo punto di immissione se le centrali sono state realizzate indipendentemente l'una dall'altra e se ciascuna può essere esercitata in modo autonomo.

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione sono considerate impianti autonomi.

### *N. 3.4.1*

3.4.1 Se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica (condotte forzate incluse) è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un'interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Il bonus è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza. L'UFE stabilisce in una direttiva le misure che beneficiano di un bonus per le opere idrauliche. Le misure di cui all'articolo 83a LPAC o all'articolo 10 LFSP non sono computabili ai fini del bonus.

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione e gli impianti accessori non hanno diritto al bonus per le opere idrauliche.



*N. 8 Disposizione transitoria concernente la modifica dell' 11 novembre 2015*

Nel caso degli esercenti di impianti accessori che mettono in esercizio il loro impianto a partire dal 1° gennaio 2016, ma che hanno ricevuto una decisione positiva prima di tale data, per valutare se è dovuto un bonus per le opere idrauliche si applicano le disposizioni che erano determinanti prima dell'entrata in vigore di questa modifica.

*Appendice 1.2*  
(Art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

### *n. 3.1.3*

3.1.3 Nel caso di una messa in esercizio dal 1° aprile 2015, la remunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria di impianto	Classe di potenza	Tasso di remunerazione (cent./kWh)			
		Messa in esercizio			
		1.4.2015– 30.9.2015	1.10.2015– 31.3.2016	1.4.2016– 30.9.2016	dal 1.10.2016
annessi/ isolati	≤30 kW	23,4	20,4	19,5	19,0
	≤100 kW	18,5	17,7	16,6	15,6
	≤1000 kW	18,8	17,6	16,4	15,2
	>1000 kW	18,5	17,6	16,5	15,3
integrati	≤30 kW	27,4	24,0	22,4	21,9
	≤100 kW	21,1	20,1	19,1	17,9

Gli impianti integrati con potenza nominale >100 kW sono considerati impianti annessi; per il calcolo della remunerazione si applica il numero 3.2.

*Appendice 1.5*  
(Art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## **Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa**

*n. 6.5 lett. e n. 1*

*Concerne solo il testo francese.*